



DM. 2000/517

Il Ministro degli Affari Esteri

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, recante l'ordinamento dell'amministrazione degli affari esteri;

Visto l'articolo 12 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59", che individua le funzioni e i compiti propri del Ministero degli affari esteri;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 2010, n. 95, recante riorganizzazione dell'amministrazione degli affari esteri, ed in particolare l'articolo 8, che consente al Ministro degli Affari Esteri di istituire speciali comitati per l'esame di questioni inerenti il diritto internazionale, facendo, tuttavia, espresso divieto di corrispondere ai componenti di tali Comitati ogni forma di compenso o rimborso comunque denominato;

Visto il decreto del Ministro degli affari esteri 15 febbraio 1978, n. 519, registrato alla Corte dei conti il 17 luglio 1978, registro n. 253, foglio n. 66, con il quale è stato istituito, nell'ambito del Ministero degli affari esteri, per l'assolvimento degli obblighi assunti dall'Italia nel campo dei diritti umani in esecuzione delle convenzioni e dei patti internazionali sottoscritti e ratificati dall'Italia, il Comitato interministeriale dei diritti dell'uomo;

Visti i successivi decreti ministeriali relativi alle modifiche della denominazione e della composizione del Comitato, in particolare il decreto ministeriale 13 giugno 1997, n. 2960, il decreto ministeriale 11 novembre 2004, n. 1662/bis, e il decreto ministeriale del 24 novembre 2005, n. 208/3258;

Vista la legge 19 marzo 1999, n. 80, con la quale si provvede al finanziamento delle attività del Comitato interministeriale dei diritti umani;

Vista l'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 e s.m.i., che ha previsto, tramite l'adozione di decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, il riordino degli organismi operanti presso la pubblica amministrazione, pena la soppressione;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11.05.2007 con cui è stato riordinato il Comitato interministeriale per i diritti umani;

Visto l'articolo 68, comma 2 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 che ha stabilito la proroga per un periodo non superiore a due anni degli organismi collegiali, riordinati ex articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223;

Visto l'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 che ha previsto la partecipazione solo onorifica agli organi collegiali di cui all'articolo 68, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 4 agosto 2010, registrata alla Corte dei Conti il 31 agosto 2010, registro n. 12, foglio n. 34, recante «Indirizzi interpretativi in materia di riordino degli organismi collegiali e di riduzione dei costi degli apparati amministrativi»;

Visto l'articolo 12, comma 20 del decreto-legge 6 luglio 2012, n.95 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che ha previsto il definitivo trasferimento delle attività svolte dagli organismi operanti in regime di proroga ai sensi dell'articolo 68, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, ai competenti uffici delle amministrazioni nell'ambito delle quali operano;

Visto il parere del Consiglio di Stato, Adunanza della Commissione speciale del 24 aprile 2013, n. 076, secondo cui il Comitato interministeriale per i diritti umani è sottratto all'ambito di applicazione dell'articolo 12, comma 20 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, in quanto organismo di rilevanza internazionale, caratterizzato "da particolari ambiti di competenza, che richiedono precipue cognizioni specialistiche, non attinenti al normale ambito di conoscenze dell'Amministrazione di appartenenza";

Vista la nota del Dipartimento per il Coordinamento Amministrativo della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 18655 P-4.8.3.7 del 3 settembre 2013, che ritiene percorribile l'utilizzo dello strumento del decreto ministeriale per ridisciplinare ex novo l'organizzazione e il funzionamento del Comitato Interministeriale per i Diritti Umani;

Ritenuto che il Comitato interministeriale per i diritti umani continua ad essere indispensabile nell'indirizzo e guida strategica in materia di tutela e di promozione dei diritti umani, anche in relazione agli obblighi assunti dall'Italia con la sottoscrizione e ratifica di convenzioni e patti internazionali;

Considerato che il riordino di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11.05.2007 risponde, quanto a organizzazione e funzionamento, a criteri di efficacia ed economicità dell'azione amministrativa;

Considerato che, nell'ambito dell'attuale compagine governativa, non sono state confermate né l'attribuzione di una specifica delega per i diritti umani ad un Ministro senza portafoglio né la previsione di un comitato di ministri per l'indirizzo e la guida strategica in materia di tutela dei diritti umani;

Ritenuto che le summenzionate preminenti esigenze di funzionalità dell'organo debbano essere temperate con la necessità di contenere la spesa pubblica e che pertanto si rendano opportune alcune modifiche nell'organizzazione del Comitato, che continua a non avere la natura e la struttura organizzativa di un ufficio dell'Amministrazione degli affari esteri

Decreta

Art. 1 - Comitato interministeriale dei diritti umani

1. Presso il Ministero degli affari esteri opera il Comitato interministeriale per i diritti umani, di seguito denominato "Comitato", che è l'organismo di coordinamento dell'attività governativa in materia di promozione e tutela dei diritti dell'uomo in relazione agli obblighi assunti con la sottoscrizione e ratifica di convenzioni e patti internazionali..

Art. 2 - Compiti del Comitato

1. Al Comitato sono attribuiti i seguenti compiti:

- a) curare la redazione dei "Rapporti periodici" che lo Stato italiano è tenuto a presentare alle competenti organizzazioni internazionali in adempimento degli obblighi assunti con la ratifica delle pertinenti convenzioni internazionali;
- b) curare la redazione di relazioni o risposte a questionari che vengano richiesti dagli organismi internazionali competenti in materia di tutela dei diritti umani circa l'attuazione sul piano nazionale degli obblighi assunti dall'Italia con la ratifica delle pertinenti convenzioni internazionali;
- c) realizzare un sistematico esame delle misure legislative, regolamentari, amministrative ed altre che siano state prese nell'ordinamento interno per attuare gli impegni assunti dall'Italia in virtù delle convenzioni internazionali in materia di tutela dei diritti umani adottate da organizzazioni internazionali di cui l'Italia è parte;
- d) promuovere i provvedimenti che si rendono necessari od opportuni per assicurare il pieno adempimento degli obblighi internazionali già assunti o che dovranno essere assunti dall'Italia a seguito della ratifica delle convenzioni da essa sottoscritte;
- e) predisporre annualmente la relazione al Parlamento in merito all'attività svolta dal Comitato nonché alla tutela e al rispetto dei diritti umani in Italia che il Ministro degli affari esteri è tenuto a presentare ai sensi dell'art. 1 della legge 19 marzo 1999, n. 80;
- f) collaborare nelle attività volte ad organizzare e a dar seguito in Italia ad iniziative internazionali attinenti ai diritti umani, quali conferenze, simposi e celebrazioni di ricorrenze internazionali;
- g) mantenere e sviluppare gli opportuni rapporti con le organizzazioni della società civile attive nel settore della promozione e protezione dei diritti umani.

Art. 3 - Composizione

1. Il Comitato e' composto da:
 - a) un presidente, nominato dal Ministro degli affari esteri fra i funzionari della carriera diplomatica di grado non inferiore a ministro plenipotenziario salvo destinazione ad altro incarico prima della scadenza;
 - b) tre rappresentanti del Ministero degli affari esteri, designati rispettivamente dalla direzione generale per gli italiani all'estero e le politiche migratorie, dalla direzione generale per la cooperazione allo sviluppo e dal servizio per gli affari giuridici, del contenzioso diplomatico e dei trattati; ad uno di essi il Ministro degli Affari Esteri attribuisce le funzioni di vicepresidente del Comitato;
 - c) un rappresentante effettivo, ed uno supplente, delle Amministrazioni pubbliche e degli enti, designati nominativamente, competenti nelle tematiche attinenti ai diritti umani, e la cui lista figura nell'allegato A al presente decreto, di cui costituisce parte integrante;
 - d) tre personalità eminenti nel campo dei diritti umani, nominate dal Ministro degli affari esteri.
2. Possono essere invitati di volta in volta a partecipare ai lavori del Comitato altri rappresentanti di amministrazioni ed enti pubblici o esperti delle questioni trattate dal Comitato.
3. Un segretario generale, nominato dal Ministro degli affari esteri su proposta del Direttore generale per gli affari politici e di sicurezza, partecipa alle riunioni del Comitato e ne assicura la verbalizzazione.
4. Le nomine di cui al presente articolo non danno titolo ad alcuna forma di compenso o di rimborso spese.

Art. 4 - Funzionamento del Comitato

1. Il Comitato si riunisce in seduta plenaria con cadenza trimestrale. Sempre in composizione plenaria il Comitato può disporre audizioni conoscitive sulle materie di propria competenza e prevedere la partecipazione, ai propri lavori, di esperti nelle materie di interesse.
2. Per trattare singole tematiche e realizzare rapporti, studi, ricerche e relazioni, nell'ambito del Comitato può essere costituiti gruppi di lavoro ad hoc.
3. Ai lavori di ciascun gruppo possono partecipare esperti anche non appartenenti alle amministrazioni ed enti rappresentati nel Comitato. Possono, altresì, partecipare a titolo gratuito, singoli esperti nelle materie trattate esterni alla pubblica amministrazione e rappresentanti di organizzazioni non governative.

Art. 5 - Riunioni plenarie

1. Le riunioni plenarie del Comitato sono regolarmente costituite con l'intervento di almeno la metà più uno dei componenti.
2. Alle riunioni plenarie, a seconda dell'argomento, possono partecipare esperti dei Dicasteri elencati nell'allegato A al presente decreto; possono altresì partecipare,

previo invito da parte del presidente, rappresentanti di enti ed esperti nelle materie trattate.

3. Le decisioni sono prese a maggioranza dei componenti presenti.

4. La segreteria, almeno dieci giorni prima della successiva seduta, provvede a trasmettere ai membri del Comitato il verbale delle deliberazioni della riunione plenaria.

Art. 6 - Funzioni del presidente

1. Il presidente rappresenta il Comitato, ne regola l'attività, garantisce il rispetto del presente decreto, dirige il dibattito, pone le questioni e stabilisce, se necessario, l'ordine delle votazioni, proclamandone l'esito.

2. Il presidente convoca e presiede le riunioni del Comitato, redigendone di concerto con il segretario generale gli ordini del giorno.

3. Il presidente cura le relazioni del Comitato con enti, istituzioni, associazioni e organizzazioni operanti nel settore, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione nell'attuazione delle finalità istitutive di cui all'art. 2 del presente decreto.

4. In caso di impedimento, il presidente è sostituito dal vicepresidente.

Art. 7 - Funzioni del segretario generale

1. Il segretario generale, sulla base delle direttive impartite dal presidente ed avvalendosi della segreteria di cui al successivo art. 8, svolge tra l'altro le seguenti funzioni:

a) organizzare le riunioni plenarie del Comitato nonché dei vari gruppi di lavoro;

b) curare la redazione dei verbali delle riunioni plenarie e presentare le relazioni relative all'attività svolta;

c) predisporre il rapporto annuale al Parlamento sull'attività del Comitato prevista dalla legge 19 marzo 1999, n. 80;

d) predisporre i rapporti che il Governo italiano è tenuto a presentare periodicamente in materia di attuazione degli obblighi internazionali assunti dall'Italia in materia di diritti umani, nonché le osservazioni in risposta alle richieste di aggiornamenti e integrazioni ad essi relativi;

e) elaborare studi e ricerche finalizzate all'integrazione dei contributi forniti dalle Amministrazioni;

f) seguire l'attuazione in Italia degli atti internazionali e delle "osservazioni conclusive" dei Comitati ad hoc previsti dalle Convenzioni internazionali in materia di diritti umani di cui l'Italia è parte;

g) presiedere, qualora richiesto dal presidente, riunioni dei gruppi di lavoro *ad hoc*;

h) rappresentare il Comitato in eventi ed iniziative aventi rilevanza esterna, nonché curare le relazioni di cooperazione e partecipazione con le associazioni e le organizzazioni non governative operanti nel settore dei diritti umani.

Art. 8 - Segreteria del Comitato

1. Al fine di espletare i compiti previsti dall'art. 2 del presente decreto, il Comitato si avvale dell'apporto di una segreteria, alla quale il Ministero degli affari esteri assicura i servizi necessari al suo efficace funzionamento.
2. La segreteria è composta da quattro dipendenti appartenenti alle aree funzionali, di cui due della terza area e due della seconda area.
3. I posti di cui al comma 2, in caso di indisponibilità di personale di ruolo del Ministero degli affari esteri, possono essere coperti anche mediante il ricorso a personale, in possesso delle relative qualifiche, proveniente da altre Amministrazioni dello Stato collocato in posizione di comando presso il Ministero degli affari esteri.
4. Il presidente può chiamare a far parte della segreteria, o a collaborare con essa, avvalendosi delle disponibilità economiche previste dalla legge 19 marzo 1999, n. 80, esperti di elevata qualificazione e di comprovata esperienza nelle materie trattate dal Comitato. Possono altresì collaborare con la segreteria borsisti e/o tirocinanti.

Art. 9 - Forme di raccordo e collaborazione

1. Il Comitato può stabilire forme di raccordo e collaborazione con organismi pubblici e privati operanti nel medesimo campo di interesse, anche presso Paesi stranieri.

Art. 10 - Oneri

1. Restano ferme le riduzioni operate sui capitoli di bilancio, relative all'organismo di cui al presente decreto, ai sensi dell'articolo 29, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

Art. 11 - Pari opportunità tra uomini e donne

1. I componenti dell'organismo di cui al presente decreto sono nominati nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo.

05 SET. 2013

MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI



ELENCO DELLE AMMINISTRAZIONI E DEGLI ENTI

Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche europee;
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche della famiglia;
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le pari opportunità;
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio per la promozione della parità di trattamento e la rimozione delle discriminazioni fondate sulla razza e sull'origine etnica (UNAR)
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio del Ministro per l'integrazione
Ministero dell'interno;
Ministero della giustizia;
Ministero della difesa;
Ministero dello sviluppo economico;
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
Ministero dei beni e delle attività culturali
Ministero della salute;
Comando generale dell'Arma dei carabinieri;
Comando generale del Corpo della guardia di finanza;
Commissione nazionale per le pari opportunità tra uomini e donne;
Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL);
Consiglio superiore della magistratura - segretariato;
Istituto nazionale di statistica (ISTAT);
Istituto nazionale per l'economia agricola (INEA)
Commissione italiana per l'UNESCO;
Conferenza delle regioni e delle province autonome;
Unione delle province d'Italia (UPI);
Associazione nazionale dei comuni d'Italia (ANCI);
Comitato UNICEF Italia;
Società italiana per l'organizzazione internazionale (SIOI).